

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE ED IL MANTENIMENTO DELLE SOCIETA' CHE FORNISCONO SERVIZI ENERGETICI (ESCo)

Indice Ed.	Rev	Data Revisione	Causa della modifica al documento	Redazione	Verifica	Autorizzazione Emissione
B	00	18/04/2016	Prima emissione	DG	RSGQ	AU
...						
C	01	29/04/2019	Riferimenti normativi	DG	RSGQ	AU

SOMMARIO

0. PREMESSA	3
1. INDIRIZZI POLITICI	3
2. ACCREDITAMENTO	3
3. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
4. DEFINIZIONI	3
5. PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE	4
5.1 CONDIZIONI GENERALI.....	4
5.2 OFFERTA PER LA CERTIFICAZIONE	4
5.3 AVVIO ITER DI CERTIFICAZIONE	5
5.4 COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITÀ	5
5.5 GESTIONE AUDIT	5
5.6 AUDIT E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	7
5.7 GESTIONE RILIEVI E RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE	7
5.8 AUDIT DI SORVEGLIANZA	7
5.9 ESTENSIONE/RIDUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE.....	8
5.10 AUDIT SUPPLEMENTARI	8
5.11 AUDIT RINNOVO.....	8
5.12 TRASFERIMENTO DI CERTIFICAZIONE DA ALTRO ENTE.....	8
6. SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE	9
7. REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	10
8. RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE	10
9. USO DEL LOGO E DEL CERTIFICATO	10
10. RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI	11
11. RISERVATEZZA ED INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N° 196	12
12. DIRITTI E DOVERI DI DIMITTO	13
12.1 MODIFICHE AL REGOLAMENTO	13
12.2 CAUSA DI FORZA MAGGIORE	13
13. DIRITTI E DOVERI DELLA ESCO	13
13.1 MODIFICHE AL SISTEMA DI GESTIONE DELLA ESCO	13
13.2 OSSERVATORI ED ISPETTORI DEGLI ENTI DI CONTROLLO	14
13.3 OBBLIGO DI INFORMAZIONE SUI PROCEDIMENTI LEGALI	14
14. NOTE CONCLUSIVE	14

2/13

0. PREMESSA

L'Organismo di Certificazione **DIMITTO ITALIA Srl** nel seguente documento verrà denominato **Ente** e le Società che forniscono servizi energetici verranno denominate **ESCO**. Il presente Regolamento è parte integrante dell'offerta economica inviata alla **ESCO** che fa richiesta dei servizi di certificazione oggetto del presente regolamento. Tramite la firma di accettazione dell'offerta, la **ESCO** dichiara di aver visionato il presente regolamento e accettato le regole in esso contenute.

1. INDIRIZZI POLITICI

L'**Ente** è un Organismo indipendente che opera nel campo della Certificazione di prodotti, processi e servizi secondo i criteri generali definiti dalla Norma ISO/IEC 17065 e che provvede a fornire, alle aziende richiedenti, i servizi di valutazione e di certificazione di conformità dei propri prodotti, processi e servizi in conformità alle prescrizioni delle Norme di riferimento. L'**Ente** si rivolge a tutti i soggetti presenti sul mercato, senza preconcetti discriminatori e senza precludere o limitare l'accesso alla certificazione a chiunque lo richieda, indipendentemente dalle dimensioni o dall'appartenenza a qualsivoglia gruppo o associazione. L'**Ente** non effettua alcun servizio di consulenza finalizzato ad implementare i sistemi certificazione di prodotti, processi e servizi. Per l'erogazione dei servizi in oggetto al presente regolamento, l'**Ente** opera secondo i requisiti previsti dalle norme che regolano tali servizi e ai disposti di legge in materia.

2. ACCREDITAMENTO

L'**Ente** è accreditato Accredia.

3/13

3. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Nel presente regolamento vengono definiti i rapporti tra l'**Ente** e la **ESCO** che intende ottenere e mantenere la certificazione riferita alla norma:

- UNI CEI 11352 Società che forniscono servizi energetici - ESCO.

I requisiti indicati dalla norma sono integrati con le disposizioni di legge in materia di cui si riporta un elenco non esaustivo:

- D. Lgs. 102/2014;
- Decreto Interdirettoriale del 12/05/2015: Schema di accreditamento e certificazione, in conformità alla norma UNI CEI 11352:14;
- Direttiva 2012/27/UE;
- D. Lgs. 115:2008;
- DECRETO 7 marzo 2012;
- Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012;
- Legge 10/91;

4. DEFINIZIONI

Ente di Accreditamento: Designato da uno Stato membro dell'Unione europea: l'unico organismo che in uno Stato membro è autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento;

Audit: processo sistematico di valutazione, indipendente e documentato, sorretto da criteri di obiettività e correttezza;

OdC: Organismo di certificazione indipendente della qualità e dei servizi delle ESCO;

GVI: Gruppo di verifica ispettiva. E il team incaricato della verifica presso una ESCO;

Certificazione: L'attestazione, rilasciata dall'**Ente** alle Società, che certifica la conformità alle norme UNI CEI applicabili;

ISO: Organismo Internazionale per la Normazione. Organismo che sviluppa gli standard a livello mondiale;

IEC: Commissione Elettronica Internazionale. Organismo che sviluppa gli standard a livello internazionale in materia di elettricità, elettronica e tecnologie correlate;

CEN: Commissione Europea di Normazione. Organismo che sviluppa gli standard a livello europeo e/o recepisce gli standard ISO;

GENELEC: Comitato Europeo per la Normazione elettronica. Organismo che sviluppa gli standard a livello europeo e/o reperisce gli standard IEC;

UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione. Organismo che sviluppa gli standard a livello nazionale e/o recepisce gli standard CEN-ISO;

CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano. Organismo che sviluppa gli standard a livello nazionale e/o reperisce gli standard **CENELC-IEC**;

EPC: Contratto a Garanzia di Risultato (Energy Performance Contract - EPC)

Non Conformità: Violazione sistematica o episodica di un requisito normativo di riferimento ovvero nel caso di sistematica violazione di un requisito imposto da procedure documentate o istruzioni predisposte dalla stessa ESCO per disciplinare attività in riferimento a requisiti normativi;

Osservazione: Violazione episodica di un requisito stabilito da procedure documentate o istruzioni predisposte dalla stessa ESCO per disciplinare attività in riferimento a requisiti normativi);

Commento: Rappresenta uno spunto di miglioramento e si eleva per indicare alla ESCO di gestire un aspetto debole o potenzialmente carente dei processi che concorrono nella realizzazione e controllo dei servizi oggetto di certificazione la cui persistenza potrebbe determinare la violazione di uno o più requisiti previsti.

Azione correttiva: Azione/i posta/e in essere dalla ESCO per eliminare la causa che ha generato la presenza di Non Conformità o Osservazioni;

4/13

5. PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE

5.1 Condizioni generali

Possono accedere alla certificazione tutte le Società che ne facciano richiesta, presentando all'Ente formale "Richiesta di quotazione", e che si impegnino a rispettare quanto previsto dal contratto con l'Ente stesso e dal presente Regolamento nell'ultima versione applicabile. La **ESCO** interessata alla certificazione può richiedere un'offerta inviando il modulo "Richiesta di quotazione", disponibile sul sito web www.dimitto.com, compilato in ogni sua parte (tale modulo è compilato dalla stessa **ESCO** che si assume la responsabilità dei dati in esso riportati), unitamente ai documenti eventualmente richiesti. Ove previsto dalla legislazione vigente in materia, le informazioni fornite dalla **ESCO** dovranno essere rese in conformità a quanto previsto dal D.P.R 445/2000.

5.2 Offerta per la Certificazione

L'Ente, in base ai dati contenuti nella "Richiesta di quotazione", valuta la propria capacità di svolgere la commessa, esaminando lo scopo della certificazione, il numero degli addetti, l'ubicazione di eventuali sedi secondarie, il campo di applicazione richiesto e la disponibilità di auditor qualificati per l'attività. Dopo aver effettuato tali valutazioni, predispone l'offerta economica per la certificazione richiesta, secondo quanto previsto dal tariffario vigente (il tariffario dell'Ente è reso disponibile su richiesta). Per il calcolo dei tempi di audit si fa riferimento a quanto previsto dal Decreto Interdirettoriale del 12/05/2015: Schema di accreditamento e certificazione, in conformità alla norma UNI CEI 11352:14. L'Ente, prima di inviare l'offerta alla **ESCO**, provvede alla istruttoria tecnica attraverso il "riesame dell'offerta", ad esito positivo si invia l'offerta alla **ESCO**.

5.3 Avvio iter di certificazione

La **ESCO** che intende accettare l'offerta di certificazione, la invia all'**Ente** timbrata e firmata dal suo Legale Rappresentante.

Tale azione testimonia la chiara volontà della **ESCO** a procedere con la pratica di certificazione accettando quanto stabilito nei termini, nelle condizioni generali di contratto e nel presente regolamento. Al ricevimento dell'accettazione, l'**Ente** esegue un riesame del contratto ed invia alla **ESCO** una conferma d'ordine che dà inizio all'iter di certificazione.

5.4 Comunicazione delle attività

Per ogni audit, la data e i nominativi dei componenti del Team di Audit vengono comunicati per iscritto. Il Team di audit è costituito in base alle competenze, alla valutazione del conflitto di interessi e alla collocazione geografica. La **ESCO** ha facoltà di presentare ricorso (scritto e motivato) circa la designazione dei componenti il Team di Audit. In assenza di notifica di esigenze di variazioni nei 5 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, le date e gli auditor comunicati si ritengono tacitamente confermati. Nel caso in cui la **ESCO** comunichi l'indisponibilità a ricevere l'audit oltre i termini sopra definiti, l'**Ente** si riserva il diritto di fatturare comunque il costo dell'attività già svolte come da offerta e conferma d'ordine.

5.5 Gestione audit

Nella fase esecutiva, che ha luogo presso la **ESCO**, il GVI, prima di iniziare le verifiche, effettua una riunione di apertura con la Direzione e con il personale interessato, al fine di assicurare la presentazione reciproca, e la comprensione della procedura di valutazione. Il GVI ispeziona le attività per la valutazione di conformità svolte nelle pertinenti aree e verifica se tali attività, procedure, controlli, registrazioni, trattamento delle non conformità e quanto altro risulti pertinente, siano conformi ai requisiti applicabili della norma di riferimento.

In tutti i cicli di certificazione l'**Ente** verifica le attività di servizio energetico offerto, applicando un **sistema di campionamento** in base al numero di contratti gestiti dall'Organizzazione a garanzia del risultato.

Si precisa che prima del rilascio della certificazione deve essere verificato almeno un contratto a garanzia di risultato (finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica):

- presso il cliente, deve essere disponibile almeno un contratto a garanzia di risultato concluso o in svolgimento presso il cliente stesso (es.: realizzazione e/o conduzione di un intervento di miglioramento dell'efficienza energetica);
- presso la ESCO deve essere disponibile almeno un contratto a garanzia di risultato attivo (finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica) e grazie al quale si dimostri di aver conseguito almeno un primo ciclo di miglioramento ai sensi dell'Appendice A della norma 11352:2014. Indipendentemente dalle forme contrattuali, deve essere stato svolto un primo ciclo di attività dalla 4.2. a) alla 4.2. k) della norma 11352:2014 che dimostri il miglioramento dell'efficienza energetica.

La durata del ciclo di miglioramento (con "ciclo di miglioramento" è da intendersi il ciclo in cui è possibile verificare il miglioramento dell'efficienza energetica definito dal contratto a garanzia di risultato purché rappresentativo della ciclicità del processo o dell'utilizzo dell'oggetto dell'intervento) deve comunque essere definita contrattualmente ed essere connessa alle modalità di verifica concordate così come alle obbligazioni contrattuali di miglioramento dell'efficienza energetica. Esempi:

- nel caso di intervento nel settore civile per il miglioramento dell'efficienza energetica di un impianto di riscaldamento, il ciclo di riferimento non potrà essere inferiore alla durata della stagione termica.
- nel caso di intervento in un settore industriale, invece, il ciclo potrebbe essere anche sensibilmente più corto purché nella durata individuata contrattualmente si realizzino tutte le condizioni operative che diano conto di

condizioni di uso massimo e minimo di energia nell'ambito di un profilo di utilizzo che rispecchi adeguatamente il normale ciclo produttivo.

- nel caso in cui la prestazione energetica dell'oggetto dell'intervento possa essere influenzata da stagionalità dello specifico ciclo produttivo e/o dalle condizioni climatiche e solo ove tali influenze siano misurabili nell'ambito di un modello predittivo in grado di determinarne la dimensione, la durata dovrà venire adeguatamente estesa (anche attraverso singoli set di misurazioni) al fine di tenerne adeguatamente conto.

In merito alla verifica attraverso il contratto a garanzia di risultato, si evidenzia che la ESCO che non è in grado di saper svolgere una delle attività elencate al punto 4.2, lettere da a) a k) non è certificabile in quanto non risponde ai requisiti di conformità alla Norma 11352:2014.

Nel caso però una o più attività non rientrino in un unico contratto EPC e pertanto debbano risultare verificate in altri contratti, potranno essere considerati altri contratti EPC o, momentaneamente, contratti non EPC purché tali documenti identifichino e provvedano a determinare precise responsabilità della ESCO nell'ambito della/delle attività fornita/e così come ad informare e tutelare adeguatamente il committente.

Quindi, fermo restando:

- che la norma chiarisce sia il requisito che le relative modalità di verifica;
- la necessità di permettere un adeguato periodo di messa a regime del mercato ESCO anche alla luce delle prossime scadenze;

si ritiene possibile la certificazione di una ESCO in pendenza della temporanea indisponibilità di un riscontro contrattuale a garanzia di risultato comprendente la totalità delle attività dalla 4.2.a) alla 4.2.k) e nell'ambito di un primo ciclo che dimostri il miglioramento dell'efficienza energetica purché il contratto (o i contratti) in oggetto configuri precise responsabilità della ESCO nell'ambito dell'attività non fornita in ambito EPC e chiarisca che le attività mancanti sono state escluse per espresso accordo tra le parti avendo le stesse convenuto che tali attività non siano in grado di influenzare in modo apprezzabile l'oggetto contrattuale così come il livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente.

Nel caso di attività svolte dal cliente, la ESCO deve aver provveduto ad individuare e regolamentare contrattualmente le procedure (per esempio di manutenzione) che il cliente dovrà realizzare così come le modalità di controllo delle medesime da parte della ESCO al fine di poter fornire le garanzie contrattuali comunque richieste;

Nel contratto non EPC inoltre la ESCO deve aver provveduto a definire procedure e proprie responsabilità nell'ambito dell'attività fornita così come dare evidenza di adeguata informazione e tutela al committente.

In pratica, tali condizioni dovranno essere annotate in fase di certificazione come "rilievi" e pertanto l'organizzazione certificata sarà comunque tenuta a fornire evidenza del raggiungimento del requisito all'interno di un contratto a garanzia di risultato in occasione della effettuazione della prima sorveglianza annuale da parte dell'ODC.

Fermo restando quanto riportato al punto 1 per il contratto EPC, da verificare in sede di verifica iniziale, devono essere verificati almeno 2 contratti EPC con sopralluogo presso il cliente in ogni ciclo di certificazione (il ciclo inizia dopo il rilascio del certificato/rinnovo e termina dopo ogni verifica di rinnovo). Si raccomanda di coprire differenti tipologie di attività con il sopralluogo presso il cliente al fine di verificare l'attuazione dei punti da a) a k) indicati nel punto 4.2 della Norma 11352:2014.

A tale proposito, deve essere prevista contrattualmente la verifica presso il cliente, anche con accesso in situ, da parte dell'OdC al fine di consentire il rilascio del certificato e/o il suo mantenimento attraverso le verifiche di sorveglianza o rinnovo.

Per gli audit integrati si applica lo IAF MD 11:2013 (Mandatory Document for the Application of ISO/IEC 17021 for Audits of Integrated Management Systems, rispettando sempre il minimo di almeno 1 giornata ogni anno per il presente schema di certificazione.

In caso di verifiche **Multi-site**, ogni anno in occasione degli audit (che siano di certificazione, rinnovo o mantenimento) deve essere verificata la sede principale (legale o amministrativa). Tutte le sedi secondarie devono essere verificate almeno una volta nei tre anni (tra verifica iniziale/rinnovo e due sorveglianze).

5.6 Audit e sicurezza sui luoghi di lavoro

La **ESCO** si impegna a fornire all'**Ente** un'informativa completa e dettagliata relativa ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare gli auditor. La **ESCO** si impegna altresì a promuovere, attraverso il proprio incaricato, la cooperazione e il coordinamento ai fini dell'attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro che incidono sull'attività lavorativa dei valutatori incaricati dall'**Ente**, e che richiedono la tutela sia dei lavoratori che di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro.

5.7 Gestione rilievi e rilascio della certificazione

Qualora vengano rilevate **non conformità**, le stesse dovranno essere risolte prima di procedere alla proposta per la certificazione. In verifica iniziale non è possibile rilasciare certificazioni con un rilievo aperto e l'attuazione della relativa azione correttiva deve essere verificata prima del rilascio della certificazione.

In caso **Osservazioni**, la **ESCO** dovrà presentare un programma di attuazione delle azioni correttive necessarie per l'eliminazione delle cause. L'**Ente** può richiedere l'invio di documentazione a supporto della gestione delle azioni correttive. In verifica iniziale/rinnovi/sorveglianze non è possibile quindi rilasciare/rinnovare/confermare certificazioni, in assenza di azioni correttive approvate dall'**Ente** la cui verifica dell'efficacia avverrà nella prima verifica utile.

L'**Ente**, ricevuta la documentazione, invia la stessa al Comitato di delibera che procede con l'attività di delibera. Dopo aver deliberato il rilascio del Certificato, l'**Ente** ne dà comunicazione alla **ESCO** e aggiorna il Registro aziende certificate.

5.8 Audit di Sorveglianza

L'**Ente** attua procedure per il mantenimento/sorveglianza dei certificati al fine di verificare la permanenza della conformità ai requisiti richiesti. Tale controllo è espletato mediante audit di sorveglianza effettuati con cadenza annuale. È opportuno precisare che la cadenza degli audit di sorveglianza può essere decisa dal Comitato di Delibera al momento dell'esame degli esiti dell'audit di certificazione (anche su proposta del Lead Auditor), pertanto si può verificare la necessità di audit straordinari. Audit straordinari possono essere proposti e/o richiesti dal Comitato di salvaguardia dell'Imparzialità, i costi di tali audit saranno a carico della **ESCO**.

Il programma degli audit di sorveglianza è proposto dal Lead Auditor in base ai risultati dell'ultimo audit effettuato, in modo da coprire per l'arco del triennio di validità del certificato, l'intero Sistema della **ESCO**. Le date indicate sul piano di sorveglianze possono essere anticipate o posticipate di un periodo temporale di tre mesi.

La prima sorveglianza dopo prima certificazione dovrà essere effettuata massimo entro 12 mesi dalla delibera di certificazione, pena la sospensione dello stesso. In occasione degli audit di sorveglianza l'**Ente** emette la fattura relativa alle attività anticipatamente rispetto alla data dell'audit. È cura della **ESCO** provvedere al pagamento della fattura prima dell'esecuzione dell'audit. In caso contrario il GVI emetterà una Non Conformità con chiusura da attuarsi entro 3 mesi pena la revoca della certificazione.

In ogni ciclo di certificazione (il ciclo inizia dopo il rilascio del certificato/rinnovo e termina dopo ogni verifica di rinnovo) devono essere verificati almeno 2 contratti EPC con sopralluogo presso il cliente, gli stessi dovrebbero coprire differenti tipologie di attività al fine di verificare l'attuazione dei punti da a) a k) indicati nel punto 4.2 della Norma 11352:2014.

Anche in occasione degli audit di sorveglianza verrà verificato un numero di contratti EPC definito sulla base di un **sistema di campionamento** (determinato in relazione al numero di contratti gestiti dall'Organizzazione a garanzia del risultato).

Almeno una verifica, durante il ciclo di certificazione, viene fatta con breve preavviso (cinque giorni lavorativi). È facoltà dell'**Ente** effettuare verifiche senza preavviso. Durante le sorveglianze occorre verificare tutte le centrali/centri di monitoraggio certificate senza campionamenti.

5.9 Estensione/riduzione della certificazione

La **ESCO** può richiedere estensioni o riduzioni della certificazione, in riferimento ad esempio all'ambito d'applicazione relativo ai settori opzionali stabiliti dalla UNI 11352 § 4.2 lettere dalla m) alla p), siti, ecc.... La richiesta di estensione/riduzione deve essere inoltrata per iscritto all'**Ente** unitamente alla documentazione one comprovante le modifiche intercorse.

L'**Ente** valuterà le richieste e comunicherà alla **ESCO** la necessità di eventuali audit supplementari per valutare la conformità alle richieste fatte. Gli audit supplementari sono condotti secondo quanto riportato al § 5.10.

5.10 Audit supplementari

Può essere pianificato dall'**Ente** un audit supplementare, che si rende necessario a fronte di:

- chiusura di rilievi riscontrati nei precedenti audit che lo rendano necessario;
- segnalazioni/reclami ricevuti dall'**Ente** sulla **ESCO** o dalla **ESCO** stessa;
- cambiamenti organizzativi/societari comunicati dalla **ESCO** all'**Ente**;
- richieste di estensione/riduzione della certificazione;
- procedimenti di riattivazione della certificazione a seguito di sospensione;
- procedimenti legali in corso;
- richiesta da parte di alto Organo di controllo;
- richiesta da parte del Comitato Salvaguardia dell'Imparzialità.

8/13

Gli audit supplementari sono decisi, pianificati e comunicati alla **ESCO** per iscritto dall'**Ente** anche con preavvisi molto brevi (5 giorni lavorativi), e sono mirati solo alla verifica dei punti risultati non conformi o alle necessità che hanno richiesto l'audit supplementare. I costi addizionali degli audit supplementari sono a carico della **ESCO** e valutati in base a quanto riportato nell'offerta sottoscritta dalla **ESCO**.

5.11 Audit rinnovo

Prima della scadenza del certificato, la **ESCO** deve sottoscrivere l'offerta di rinnovo che l'**Ente** provvederà ad emettere a seguito di compilazione del modulo "conferma dati" da parte della stessa **ESCO** (per la compilazione si faccia riferimento a quanto riportato al § 5.1). Fatta pervenire all'**Ente** l'offerta sottoscritta, si procede come indicato ai § 5.4 - § 5.7, si fa presente che per consentire il rinnovo, l'esecuzione della verifica e la Delibera devono avvenire prima della scadenza del certificato stesso. Eventuali tempi di sospensione del certificato non consentono lo slittamento della data di scadenza (tre anni dalla data di emissione).

5.12 Trasferimento di certificazione da altro Ente

Si intende per trasferimento di una certificazione, il riconoscimento, da parte dell'**Ente**, di un certificato emesso da altri soggetti accreditati, che esista e sia valido, allo scopo di emettere un proprio certificato. Il certificato da trasferire si ritiene esistente e valido se emesso da altro ente accreditato Accredia per il servizio oggetto del certificato, in caso contrario l'**Ente** considera la **ESCO** nuovo cliente, sarà quindi seguito l'iter previsto per le nuove certificazioni.

Il trasferimento di un certificato può essere perfezionato in qualsiasi momento (sorveglianza o rinnovo) presentando all'**Ente** una richiesta allegando il certificato in corso di validità, e sostenendo la verifica di sorveglianza o di rinnovo. Il certificato emesso conserverà invariate le date di prima emissione e di scadenza.

Nel caso in cui il certificato sia stato emesso da Enti che abbiano cessato l'attività o che abbiano avuto la revoca dall'ente di accreditamento, oltre al riesame documentale sarà effettuato sempre un Audit Supplementare in azienda per verificare "de facto" la conformità alla norma di riferimento, in questo caso l'accoglimento della richiesta di trasferimento sarà subordinata all'esito dell'audit stesso.

Nel caso in cui il riesame preventivo abbia dato esito positivo, si procede all'emissione dell'offerta. Nel momento in cui la **ESCO** accetta l'offerta, l'**Ente** emetterà il certificato mantenendo inalterate le date di prima emissione e di scadenza, e indicherà come data di emissione corrente la data della chiusura riesame, sul certificato sarà indicata la data di presa in carico del certificato trasferito e verrà inviata comunicazione ufficiale di subentro all'altro Ente. L'**Ente** pianificherà gli audit secondo l'originaria frequenza

6. SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

La certificazione può essere sospesa per un periodo massimo di 6 mesi, nel caso in cui si verificano le seguenti condizioni:

- si riscontrino Non Conformità nel corso di un audit di sorveglianza e si proponga la sospensione immediata della certificazione;
- la **ESCO** rifiuti la presenza di organizzazioni terze di controllo durante gli audit previsti;
- a seguito di audit supplementare, se si constati il permanere di tutte o di maggior parte delle Non Conformità precedentemente segnalate (Azioni Correttive non intraprese o non efficaci);
- se la **ESCO** non attua le Azioni Correttive richieste entro il tempo prestabilito;
- si riscontrino gravi carenze inerenti il sistema di gestione della **ESCO** sulla base di reclami, azioni legali ed altre evidenze oggettive anche non derivanti da verifiche ispettive;
- se la **ESCO** non permette di effettuare gli audit di mantenimento/sorveglianza con la cadenza temporale prevista;
- se la **ESCO** fa un uso scorretto o ingannevole della certificazione;
- se sono presenti provvedimenti da parte della Pubblica Autorità che pregiudichino l'attuazione del Sistema di Gestione;
- se la **ESCO** non informa l'**Ente** su eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi, me previsto dal presente regolamento;
- se vi sono problematiche aventi per oggetto i requisiti cogenti del prodotto/servizio erogato;
- se la **ESCO** apporta una modifica alle condizioni di certificazione che non sia stata accettata dall'**Ente**;
- se la **ESCO** non rispetta i termini di pagamento dei costi di certificazione;
- se la **ESCO** non accetta eventuali modifiche ai regolamenti di certificazione;
- se la **ESCO** lede con il proprio comportamento la reputazione dell'**Ente**;

9/13

La **ESCO** può richiedere volontariamente e motivatamente all'**Ente** la sospensione della certificazione per un periodo non superiore a sei mesi. Il periodo di sospensione non modifica il periodo di validità del certificato.

La sospensione viene comunicata dal Legale Rappresentante dell'**Ente**, a mezzo lettera raccomandata o posta certificata, indicando la data di decorrenza, il divieto di utilizzare il logo dell'**Ente** e le condizioni alle quali la sospensione può essere revocata.

La sospensione è revocata solo quando l'**Ente** accerti il ripristino della conformità ai requisiti.

Qualora le cause che hanno determinato la sospensione non siano rimosse entro i termini stabili, l'**Ente** procederà alla revoca della certificazione dandone comunicazione ad Accredia.

7. REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

La revoca, la conseguente cancellazione e il ritiro della certificazione si attuano in caso di:

- inosservanza dei requisiti e prescrizioni contenuti nel presente regolamento;
- mancata eliminazione, nei tempi stabiliti, delle cause che hanno provocato la sospensione della certificazione;
- sistema di gestione che non garantisce il rispetto dei requisiti cogenti di prodotto e/o servizio;
- mancata capacità della **ESCO** di tenere sotto controllo i requisiti cogenti;
- ripetuta inosservanza degli impegni assunti con **l'Ente**;
- persistere della condizione di morosità per oltre un mese dal ricevimento della diffida;
- cessazione delle attività per le quali la **ESCO** ha ottenuto la certificazione;
- fallimento o liquidazione;
- mancata riattivazione dopo sospensione (vedi §6);
- risultanze negative da audit supplementare (per le motivazioni che possono portare ad audit supplementare si faccia riferimento al § 5.10).

La decisione di revoca della certificazione viene comunicata alla **ESCO** mediante lettera raccomandata, posta certificata o fax da parte del Legale Rappresentante dell'**Ente**.

A seguito di revoca, la **ESCO** si impegna a:

- restituire l'originale del certificato all'**Ente** e a non utilizzarne le eventuali copie e riproduzioni;
- eliminare dalla carta intestata, documentazione tecnica e pubblicitaria ogni riferimento o simbolo della certificazione;
- sospendere immediatamente l'uso del logo e del marchio dell'**Ente**.

10/13

La revoca della certificazione non dà diritto ad alcun rimborso sulle attività già effettuate e fatturate.

Le revoche devono essere approvate dal Comitato di Delibera, tranne in caso di richiesta da parte della **ESCO**, e in caso di morosità, per i quali la decisione viene presa direttamente dall'**Ente**.

La revoca viene anche comunicata entro 5 giorni ad Accredia.

8. RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE

La **ESCO** può rinunciare alla certificazione in suo possesso in caso di:

- variazione delle norme di riferimento;
- non accettazione di eventuali revisioni del presente regolamento;
- non accettazione delle variazioni delle condizioni economiche;
- recesso del contratto motivatamente (ad esempio: cessazione dell'attività o cessione di ramo di azienda a soggetto giuridico diverso, disposizioni di legge, ecc.)
- trasferimento della certificazione ad altro organismo.

In caso del verificarsi dei suddetti casi, **l'Ente**, preso atto, procede con la revoca ed il ritiro del certificato e ne invia formale comunicazione alla **ESCO**. Anche in caso di rinuncia da parte della **ESCO** la revoca viene comunicata entro 5 giorni ad Accredia.

9. USO DEL LOGO E DEL CERTIFICATO

La **ESCO**, una volta ricevuto il logo di certificazione ed il Certificato dall'**Ente**, ha il diritto di dare pubblicità all'ottenimento della certificazione nei modi che ritiene più opportuni, purché sia fatto sempre corretto riferimento all'oggetto e ai limiti della certificazione ottenuta. La certificazione è rilasciata alla **ESCO** limitatamente alla norma, alle attività certificate e ai siti (unità operative) riportati nel certificato, non è trasferibile o estendibile ad altre unità o attività. L'utilizzo del logo, del certificato e la loro diffusione, devono essere riferite esclusivamente ai servizi oggetto degli audit

effettuati e alle certificazioni di conformità rilasciate dall'**Ente**. Il logo di certificazione può essere utilizzato su documenti, cancelleria, materiale pubblicitario, pubblicazioni, presentazioni, carta intestata, biglietti da visita, siti web, fatture, DDT, cartelli ed insegne della **ESCO**, mezzi e veicoli aziendali. Tale utilizzo deve essere sempre abbinato con il marchio e/o ragione sociale della **ESCO** certificata evidenziando eventuali aspetti non coperti dalla certificazione in possesso. Tale facoltà non può essere trasferita a terzi. In caso di utilizzo del logo di certificazione sui siti web non è possibile riportare il link al sito dell'**Ente**.

Caratteristiche generali del logo:

- il logo può essere ingrandito o ridotto purché ne vengano rispettate le proporzioni e il colore (Codici Pantone: Pantone Black C e Pantone 1945 C) e ne venga assicurata la perfetta leggibilità;
- l'utilizzo del logo non deve poter dare adito ad errate interpretazioni; il logo non deve essere apposto su certificati e rapporti di prova, analisi o taratura emessi dai laboratori;
- l'utilizzo del logo deve immediatamente cessare nel caso di decadenza, sospensione o revoca della certificazione; in tali casi la **ESCO** deve provvedere all'eliminazione dello stesso da tutti i documenti sui quali era stato riportato.

Per i settori accreditati il certificato riporterà anche il logo dell'ente di accreditamento Accredia che potrà essere utilizzato dalla **ESCO** nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Accredia per l'utilizzo del logo RG-09 revisione vigente. Per maggior chiarezza si riporta stralcio del Regolamento Accredia per consentirne un corretto utilizzo:

" È consentito l'utilizzo del Marchio ACCREDIA, congiuntamente a quello dell'OdC, su carta intestata e documenti in genere (ad eccezione di qualsiasi documentazione tecnica riguardante ai prodotti realizzati) o su beni e mezzi strumentali utilizzati per la realizzazione dei processi rientranti nell'ambito del sistema di gestione certificato (quali veicoli commerciali, edifici, nonché camici e tute da lavoro e simili) ad esclusione degli oggetti che si configurano come prodotti oggetto di specifica certificazione, specie se cogente o regolamentata (macchine, attrezzature, dispositivi di protezione individuale, ecc..). Per utilizzi su beni e mezzi strumentali, l'abbinamento dei due Marchi deve essere completato con l'aggiunta di una dizione del tipo "Organizzazione con sistema di gestione certificato, indicando la Norma di riferimento del sistema certificato (es. UNI EN ISO 9001:2000/UNI EN ISO 9001:2008)" (possono essere indicate più Norme per Clienti in possesso di più certificazioni di sistema). I rapporti di prova e/o certificati di taratura emessi da Laboratori il cui sistema di gestione per la qualità sia stato certificato da un OdC di sistema di gestione aziendale accreditato da ACCREDIA, non devono mai riportare né il Marchio di Accreditamento ACCREDIA congiuntamente a quello dell'OdC, né il solo Marchio dell'OdC. Nel caso di certificazione di servizi, è consentita l'apposizione del Marchio ACCREDIA, abbinato a quello dell'OdC, sui mezzi strumentali utilizzati per la fornitura del servizio, con l'aggiunta della dizione "servizio certificato". Nel caso di servizi solo parzialmente certificati, la dizione deve essere integrata con le necessarie limitazioni (limitatamente a).

L'abbinamento dei due Marchi (o soluzione equivalente) su documenti tecnici, cataloghi e materiale pubblicitario deve essere posto esclusivamente in corrispondenza dei prodotti/servizi rientranti nello scopo di accreditamento. Per l'utilizzo del Marchio ACCREDIA congiunto a quello dell'OdC (o soluzione equivalente), nel caso di certificazione di prodotti, il Regolamento dell'OdC deve prevedere i casi in cui le dimensioni del prodotto e dell'imballaggio/confezione non consentano il rispetto di vincoli dimensionali. Non è consentito l'utilizzo del Marchio ACCREDIA, né del marchio dell'OdC, né, tantomeno, del marchio congiunto, in alcun tipo di documentazione tecnica che possa richiamare in qualche modo il prodotto, quando l'Organizzazione è in possesso di un Sistema di gestione certificato (es.: dichiarazioni di conformità ai fini della marcatura CE)."

11/13

10. RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI

La **ESCO** ha la facoltà di presentare reclami in forma scritta. Il reclamo è la manifestazione esplicita e documentata di insoddisfazione della **ESCO** rispetto ad alcuni aspetti riguardanti l'Ente:

- aspetti amministrativi;
- aspetti tecnici e prestazionali;
- mancata accettazione delle decisioni prese nell'ambito delle attività di audit.

Il reclamo va indirizzato al Legale Rappresentante di Dimitto entro 15 giorni dall'evento scatenante, facendo esplicito riferimento alla situazione verificatasi (in accordo al presente paragrafo).

L'**Ente** provvederà a registrare il reclamo ricevuto, ad analizzare la situazione descritta e a dare una risposta scritta (a cura del Legale Rappresentate) alla **ESCO** entro 30 giorni dal ricevimento, con l'esito dell'accertamento e le relative decisioni.

Nel caso in cui si arrivi al ricorso per non accettazione da parte delle decisioni comunicate a fronte dei reclami, sarà responsabilità del Legale Rappresentante dell'Ente gestire tutte le attività e intraprendere tutte le azioni necessarie a tutelare l'immagine e la reputazione dello stesso. Per questo la risoluzione è demandata ad un collegio arbitrale composto da tre membri, nominati uno (esperto nel settore) da ciascuna delle due parti contendenti ed il terzo con funzioni di Presidente, nominato in accordo dagli altri due arbitri.

In mancanza di accordo, il contenzioso sarà demandato dal Presidente del tribunale di Milano.

Le spese sostenute sono interamente a carico della parte soccombente. Il foro competente è quello di Milano

11. RISERVATEZZA ED INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N° 196

Tutta la documentazione tecnica e contrattuale, comprese lettere e comunicazioni relative alle attività di certificazione delle aziende richiedenti, è riservata e la sua divulgazione, così come l'accesso, sono limitati al minimo indispensabile per l'esplicazione delle attività richieste, così come regolamentato anche dalle procedure interne dell'Ente. Tutto il personale che opera per conto dell'Ente è tenuto al rispetto del segreto professionale e ad un comportamento etico.

Ai sensi dell'Art.13 del Reg. UE 2016/679, ed in relazione ai dati relativi alla **ESCO**, forniti direttamente all'Ente o da esso acquisiti nel corso del rapporto precontrattuale, contrattuale e durante l'espletamento dei servizi previsti dal contratto (ad esempio processo di audit), la **ESCO** prende atto di quanto segue:

a) Il trattamento dei dati personali è diretto:

- a1) alla formulazione delle offerte, ed alle attività finalizzate alla costituzione del rapporto contrattuale;
- a2) all'espletamento da parte dell'Ente delle attività di adempimento di obblighi contabili e fiscali, di amministrazione della clientela, di gestione dei pagamenti e dell'eventuale contenzioso, all'inserimento nelle pubblicazioni periodiche, a tutte le necessità/obblighi derivanti da prescrizione imposte dalla norma ISO 17065 edizione vigente e dalle disposizioni di leggi in vigore. I dati saranno inoltre messi a disposizione alle Autorità Competenti o all'Ente Unico di Accreditamento Accredia.
- a3) Allo svolgimento di attività di informazione e promozione circa i servizi dell'Ente;

b) In relazione a predette finalità, il trattamento dei Dati personali potrà essere svolto manualmente ovvero con l'ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati e potrà consistere, alternativamente o congiuntamente, in operazioni di registrazione, conservazione, organizzazione, elaborazione, selezione, raffronto, estrazione, comunicazione, cancellazione, distribuzione dei dati stessi;

c) Relativamente ai dati, non è necessaria una espressa manifestazione di consenso al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione verso i destinatari di cui alle lettere successive, purché avvenga per le finalità indicate ai punti a1) e a2), essendo tale consenso previsto dalla legge ovvero obbligatorio;

d) Per quanto riguarda invece il trattamento dei Dati per le finalità di cui al punto a3) è necessaria una manifestazione al consenso della **ESCO**, del tutto facoltativa, per l'invio di comunicazioni commerciali attraverso sistemi automatizzati di chiamata e comunicazioni elettroniche quali: posta elettronica, telefax, Mms, Sms o di altro tipo.

e) Titolare dei Dati è l'Ente, che ha nominato come responsabile del trattamento dati il Legale Rappresentante, i cui dati, unitamente a quelli degli altri responsabili eventualmente nominati, sono conoscibili contattando la sede legale.

f) I dati potranno essere comunicati, per analogo trattamento, ad altre società del gruppo al quale, in base alla disciplina dettata dall'art. 2359 del codice civile, appartenga l'Ente.

g) I dati potranno essere comunicati, anche al di fuori dell'ambito territoriale della Unione Europea, alle seguenti categorie di soggetti: corrieri-spedizionieri, istituti bancari, intermediari finanziari non bancari, amministrazioni

postali, servizio postale, agenti, studi professionali e società di consulenza per l'espletamento da parte di tali soggetti dei servizi di assistenza in materia contabile, fiscale, gestione contenzioso e recupero crediti, consulenti ed imprese incaricati della manutenzione del sistema informativo aziendale, società di revisione, Professionisti o società per l'espletamento dei servizi di certificazione, Pubbliche Amministrazioni, enti ed organizzazioni a cui l'Ente è tenuto a comunicare per obblighi di legge o da contratto (Accredia Ente Unico di Accredimento, Autorità Competenti che ne facciano richiesta ecc...).

h) I dati saranno soggetti a diffusione tramite inserimento nelle pubblicazioni periodiche (registri, elenchi, ecc...) e sul sito internet dell'Ente.

i) La legge riconosce alla **ESCO** una serie di diritti (art. 7 Dlg. 196/03), tra cui quello di opporsi per motivi legittimi al trattamento in questione, di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno Dati e che tali Dati vengano messi a sua disposizione in forma chiara e comprensibile, quello di conoscere l'origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento, di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco, per i dati trattati in violazione alla normativa vigente, o la certificazione e l'aggiornamento e, se vi è interesse, l'integrazione dei dati stessi.

12. DIRITTI E DOVERI DI DIMITTO

12.1 Modifiche al regolamento

È facoltà dell'Ente modificare o aggiornare il presente documento, anche a seguito di modifiche del documento normativo di riferimento, imposte dagli Enti di Accredimento, o in base alle procedure interne di certificazione.

L'Ente darà comunicazione delle modifiche alla **ESCO** che, qualora non intenda conformarsi, avrà la facoltà di rinunciare al contratto entro 30 giorni successivi a detta comunicazione.

Copia aggiornata del presente regolamento è reperibile sul sito www.dimitto.com.

12.2 Causa di forza maggiore

L'Ente sarà esentato dagli obblighi derivanti dal contratto stipulato con la **ESCO** e non sarà ritenuto responsabile in nessun modo, qualora non dovesse essere in grado di adempiere ai propri impegni a causa di circostanze ragionevolmente imprevedibili.

13. DIRITTI E DOVERI DELLA ESCO

La certificazione rilasciata dall'Ente non solleva l'azienda dagli obblighi di legge derivanti dai processi e servizi forniti e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti. In particolare, si ricorda che nessuna responsabilità può derivare all'Ente per inadempienze legislative. L'Ente non è responsabile d'inadeguatezze o danni di alcun tipo provocati dall'attività della **ESCO** o dai suoi prodotti, processi o servizi. Le modifiche organizzative e strutturali che la **ESCO** fa per accedere alla certificazione sono esclusiva responsabilità della **ESCO** stessa.

13.1 Modifiche al Sistema di Gestione della ESCO

Durante il periodo di validità della certificazione rilasciata, la **ESCO** deve notificare per iscritto (via fax, lettera o e-mail) all'Ente ogni modifica sostanziale (organizzativa e/o documentale) del suo Sistema di Gestione descrivendo la natura e la portata dei cambiamenti effettuati.

In caso di procedure concorsuali volontarie o coatte amministrative la **ESCO** deve darne, entro 10gg lavorativi, tempestiva comunicazione all'Ente. In ipotesi di amministrazione controllata con prosecuzione dell'attività, l'Ente potrà subordinare il mantenimento della certificazione all'effettuazione di audit supplementare.

In caso di gravi problematiche sul prodotto processo servizio, la **ESCO** deve darne, entro 10gg lavorativi, tempestiva comunicazione all'**Ente** il quale può decidere se effettuare un audit straordinario per verificare l'assenza di rischi. In caso di esito negativo di tale verifica l'**Ente** può decidere di sospendere o di revocare la certificazione.

13.2 Osservatori ed Ispettori degli Enti di controllo

La **ESCO** deve consentire l'accesso ai propri locali agli auditor dell'**Ente**, agli eventuali osservatori o esperti tecnici nonché agli ispettori degli enti di accreditamento in accompagnamento all'**Ente**, ed assisterli durante gli audit, anche se comunicati con preavviso minimo.

In caso di persistente inadempimento, all'obbligo della **ESCO** a ricevere gli osservatori degli enti di accreditamento in accompagnamento agli auditor dell'**Ente**, sarà motivo del mancato rilascio, sospensione o revoca della certificazione.

La **ESCO** può invitare ad assistere agli audit propri osservatori (consulenti) a condizione che essi rispettino il ruolo di osservatore e non intervengano in modo attivo nel processo di audit.

13.3 Obbligo di informazione sui procedimenti legali

La **ESCO** deve informare tempestivamente, entro 10gg lavorativi, l'**Ente**, a mezzo fax e successivamente a mezzo lettera raccomandata o posta certificata, di qualsiasi segnalazione comunicata dal pubblico e/o dalla pubblica autorità relativamente a inadempienze legislative, violazioni di leggi, reati amministrativi e di disposizioni regolamentari ad essa imputabili e in caso di procedimenti giudiziari per responsabilità da prodotto o violazioni di leggi di prodotto/servizio per cui è stata rilasciata la certificazione. L'**Ente** valuterà caso per caso le eventuali azioni da intraprendere.

14. NOTE CONCLUSIVE

14/13

La firma sull'offerta dell'**Ente** presuppone che la **ESCO** abbia letto compreso e recepito il presente regolamento, in particolare i seguenti paragrafi: 1 "Indirizzi politici", 2 "Accreditamento", 5.5 "gestione audit", 5.10 "audit supplementari", 6 "Sospensione della certificazione", 7 "Revoca della certificazione", 10 "Reclami, ricorsi e contenziosi", 13 "Diritti e doveri della ESCO".